



Public Law in Action

— 24 gennaio 2025



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

NOVITÀ LEGISLATIVE

PDL Aree Idonee in Toscana presentato in Consiglio Regionale **02**

Disegno di legge delega per l'energia nucleare sostenibile **02**

Aggiornamento del portale per istanze di Screening VIA in ambito FER **03**

Pubblicazione della graduatoria stimata degli impianti biometano per il settore trasporti **03**

GIURISPRUDENZA

Vincoli sopravvenuti non sono retroattivi **04**

VIA: termini perentori anche per progetti non prioritari **05**



AMBIENTE

NOVITÀ LEGISLATIVE

Avviso pubblico per Materie Prime Critiche **06**

Regolamento UE su imballaggi in Gazzetta Ufficiale UE **06**

GIURISPRUDENZA

Bonifiche: non è responsabile il proprietario incolpevole **07**



LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

GIURISPRUDENZA

Grave illecito professionale **08**

Riparto di giurisdizione per controversie sulla revoca dell'aggiudicazione **08**

Sui limiti alla ribassabilità dei costi della manodopera **09**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

PDL aree idonee in Toscana presentato in Consiglio Regionale

Lo scorso 21 gennaio, nella **Regione Toscana**, la proposta di legge n. 291 – “Promozione della transizione energetica e disciplina per l’individuazione delle superfici e delle **aree idonee e non idonee** per l’installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico”, è stata presentata in Consiglio Regionale nelle commissioni congiunte II (Sviluppo economico e rurale) e IV (Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture), dove il testo è stato illustrato dall’assessora alla Transizione ecologica Monia Monni. L’adozione di una legge regionale di individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee per gli impianti FER è stata disposta dall’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, in conformità con i principi direttivi individuati con il Decreto Aree Idonee.

La caratteristica più rilevante ed impattante del testo della proposta consiste nel fatto che l’attuale redazione include fra le **aree non idonee il 70% del territorio regionale**, mentre il restante 30% è diviso fra aree idonee e aree ordinarie, queste ultime da intendersi come quelle aree che non rientrano né nelle *aree ex lege* non idonee, né nelle aree idonee per le quali è previsto un iter semplificato per la realizzazione degli impianti.

Inoltre, si prevede che a seguito dell’approvazione della legge, ai Comuni e alle Province/Città metropolitane sarà fornito un termine, verosimilmente di 60 giorni per i primi e di 30 giorni per le seconde, affinché tali enti individuino nel proprio territorio le aree idonee.

Disegno di legge delega per l’energia nucleare sostenibile

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il **disegno di legge** che contiene la **delega** al Governo in materia di **energia nucleare sostenibile**.

Il testo del disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la **produzione di energia da fonte nucleare** sostenibile sul territorio nazionale, anche per la produzione di idrogeno. La delega comprende, *inter*

Per ulteriori dettagli:

→ [Regione Toscana -](#)

[Consiglio Regionale |](#)

[Proposta di legge n.291](#)

alia, la previsione di un **programma nazionale** per lo sviluppo del nucleare che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050; la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio di tale programma; la disciplina della **disattivazione e smantellamento** delle installazioni nucleari esistenti non destinate alla ricerca; la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e degli impianti di **stoccaggio dei rifiuti radioattivi** e del combustibile esaurito.

Ora, il testo dovrà essere approvato in Consiglio dei Ministri, prima di giungere all'esame parlamentare.

Aggiornamento del portale per istanze di screening VIA in ambito FER

Con una nota pubblicata lo scorso 14 gennaio sulla sezione del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dedicata alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, il Ministero ha informato che sono state avviate le procedure per l'**aggiornamento** del portale per la presentazione delle **istanze online di verifica di assoggettabilità** a valutazione di impatto ambientale (VIA). Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche il nuovo **Testo Unico Rinnovabili** (D.Lgs. n. 190/2024) ha introdotto agli allegati al Codice dell'ambiente che disciplinano le procedure di VIA e di assoggettabilità a VIA.

La nota chiarisce che nelle more dell'aggiornamento del portale, l'invio delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Codice dell'ambiente, relativi a progetti FER interessati dalle novità normative, dovrà avvenire mediante la vecchia procedura, utilizzando la modulistica presente sul sito.

Se i progetti ricadono in aree idonee, dovrà essere allegata l'asseverazione del tecnico abilitato che dia conto dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

Pubblicazione della graduatoria stimata degli impianti biometano per il settore trasporti

Lo scorso 10 gennaio, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato sul proprio sito web l'aggiornamento alla **graduatoria** stimata degli impianti di **produzione di biometano** per l'accesso agli **incentivi per il settore**

Per saperne di più:

→ [Iniziative in merito alla ricerca e produzione di energia nucleare di terza e quarta generazione e da fusione in Italia](#)

Per saperne di più:

→ [Aggiornamento del portale per la presentazione delle istanze on-line](#)

trasporti, relative agli artt. 5 e 6 del DM 2 marzo 2018 e del 15 settembre 2022, per un totale di 120 impianti.

Il GSE comunica che è stata raggiunta una producibilità annua di biometano per il settore dei trasporti che ammonta a circa 0,97 miliardi di Sm³, a fronte di incentivi disponibili per 1,1 miliardi di Sm³.

Nella graduatoria rientrano differenti tipologie di impianti: gli impianti con contratto di incentivazione stipulato e gli impianti con lettera di intenti, entrambi ai sensi del DM 2 marzo 2018; gli impianti per i quali è già stata comunicata al GSE la data di entrata in esercizio, sempre ai sensi del DM 2 marzo 2018; infine, gli impianti ammessi ad uno dei cinque bandi del DM 15 settembre 2022 per il settore dei trasporti.

Per saperne di più:

→ [Biometano, aggiornata la graduatoria stimata degli impianti per il settore dei trasporti](#)

Giurisprudenza

Vincoli sopravvenuti non sono retroattivi

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 20 gennaio 2025, n. 392

La presente sentenza ha analizzato il caso di una società che intendeva realizzare un **impianto agrivoltaico** da 15,2 MW in un'area che si trova a 3,4 km, in linea d'aria, da un importante sito archeologico nuragico. Nel procedimento di VIA, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha emesso un articolato parere negativo, in ragione della visibilità dell'impianto da due siti di interesse culturale. Lo stesso organo ha rilevato che il progetto ricade sì in area idonea, ma è comunque posto, inoltre, a poco più di 1 km di distanza da una zona di notevole interesse pubblico ai sensi delle Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Ministero ha tuttavia rilasciato la VIA positiva.

Tuttavia, successivamente al rilascio del provvedimento di VIA, è intervenuto un provvedimento di **vincolo** del Ministero della Cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, che ha dichiarato di particolare interesse archeologica anche un altro nuraghe, sito a 230 metri dall'impianto in progetto, quindi entro la fascia di 500 m rilevante per la disciplina delle aree idonee. Nonostante ciò, il Ministero ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'attivazione di una rivalutazione del procedimento di VIA positivo. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal Comune interessato, escludendo che l'apposizione successiva del vincolo possa costituire illegittimità sopravvenuta. La sentenza è stata appellata.

Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello ritenendo che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzato con riferimento alla

situazione di fatto e di diritto del momento storico in cui è emanato. Nel caso di specie, l'**apposizione di un vincolo** ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Codice dei beni culturali **ha efficacia ex nunc**, vale a dire che non retroagisce, ma, al contrario, inizia ad avere efficacia nel momento in cui il vincolo è posto. Il Collegio evidenzia che la VIA positiva non costituisce un diritto a realizzare l'impianto, ma, al contrario, del nuovo vincolo si dovrà tenere conto nel successivo procedimento di autorizzazione dell'impianto.

VIA: termini perentori anche per progetti non prioritari

TAR Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sentenza del 17 gennaio 2025, n.27

Una società attiva nel settore delle rinnovabili intende realizzare un **impianto fotovoltaico** di 21 MW, in relazione al quale ha presentato istanza di VIA al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per l'istruttoria, il progetto è stato affidato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in quanto concorrente al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, la quale Commissione, però, non si è espressa sul progetto nei termini (130 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico), né il Ministero, nei successivi 30 giorni, ha adottato il provvedimento di VIA. La società ha proposto ricorso avverso il silenzio del Ministero.

Il Tribunale ha affermato che il recentissimo DL Ambiente (D.L. n. 153/2024) ha introdotto un nuovo comma 1-ter all'art. 8 del Codice dell'ambiente, che distingue fra progetti PNRR e progetti non PNRR, al fine di garantire ai primi un **esame prioritario** in sede di valutazione ambientale.

Tuttavia, tale norma non può essere interpretata nel senso di legittimare il **mancato rispetto** del termine di conclusione dei **procedimenti non prioritari**, come quello del progetto di fotovoltaico della ricorrente. Pertanto, il Tribunale, svolgendo un'interessante disamina sull'interpretazione del menzionato nuovo comma 1-ter, ha accolto il ricorso della ricorrente, rilevando l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione.

Per maggiori dettagli, si vedano:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

Per approfondire:

→ [Portale Giustizia Amministrativa](#)



Novità legislative

Avviso pubblico per materie prime critiche

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web l'“Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo, e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle **Materie Prime Critiche** (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa “Mission Innovation 2.0”. La misura si inserisce all'interno delle missioni “Green Powered Future” e “Clean Hydrogen” di Mission Innovation 2.0 e i progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

L'avviso è rivolto all'area strategica “Materie prime critiche” e consta di risorse finanziarie pari a 21.000.000,00, per progetti relativi alle aree strategiche: a) **estrazione** mineraria primaria e secondaria; b) estrazione da fluidi; c) urban mining ed eco-progettazione; d) trasformazione (raffinazione). Possono accedere ai finanziamenti le proposte di progetto presentate da un'impresa capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner fra imprese e/o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.

Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma dedicata a partire dal 3 febbraio 2025, fino alle ore 12:00 del **18 marzo 2025**.

Regolamento UE su imballaggi in Gazzetta Ufficiale UE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 22 gennaio 2025, è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli **imballaggi** e i **rifiuti di imballaggio**, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/907 e che abroga la direttiva 94/62/CE”.

Nell'ottica dello sviluppo dell'economia circolare, il nuovo regolamento si applicherà ad ogni tipologia di imballaggio, di qualsiasi materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggi, e contiene disposizioni che riguardano il ciclo di vita nella sua interezza, prevedendo, in particolare, norme sulla sostenibilità ambientale

Per maggiori informazioni:

→ [Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#)

e sull'**etichettatura**. Sono contenute, altresì, delle prescrizioni in materia di responsabilità del produttore e, in generale, misure di armonizzazione fra gli ordinamenti nazionali al fine di raggiungere un livello significativo di protezione ambientale.

La direttiva entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Regolamento UE 2025/40](#)

Giurisprudenza

Bonifiche: non è responsabile il proprietario incolpevole

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 22 novembre 2024, n.9397

La presente sentenza ha analizzato una controversia in merito all'obbligo di **messa in sicurezza** e di **bonifica di siti inquinati**. Nel caso di specie, una società produceva sostanze chimiche organiche in un'area sulla quale era titolare di un diritto di superficie, che ricadeva in una zona classificata come sito inquinato di interesse nazionale. La società e la società titolare della nuda proprietaria avevano già realizzato alcuni interventi o studi per la messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica del sito, a **titolo volontario**, per proteggere lo stabilimento e rendere più sicuro lo stabilimento. Il Ministero dell'Ambiente, tuttavia, non condivideva le analisi di rischio effettuate e ha impartito alcune prescrizioni alle società. Le società hanno impugnato gli atti relativi alle prescrizioni, ma il TAR competente ha respinto il ricorso, ritenendo che le misure imposte siano legittimamente imponibili al proprietario incolpevole.

Il Consiglio di Stato, nel ritenere fondato il ricorso proposto dalle due società, ha messo in evidenza i seguenti punti. In primo luogo, in virtù di un recente mutamento giurisprudenziale, le misure di messa in sicurezza d'emergenza non possono essere imposte al proprietario non responsabile dell'inquinamento, il quale può essere obbligato solo all'adozione di misure di prevenzione; nello specifico, **il proprietario incolpevole non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica**, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi. Solo dopo che gli interventi siano eseguiti d'ufficio dall'autorità, le conseguenze sono poste a carico del proprietario anche incolpevole. Il Collegio sottolinea che vi è una chiara e netta distinzione fra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato la contaminazione.

Per approfondire

→ [Portali giustizia amministrativa](#)



LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Giurisprudenza

Grave illecito professionale

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 13 gennaio 2025, n.167

Con la presente sentenza, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del **grave illecito professionale**, in particolare la questione che afferisce al momento in cui debbano essere fatti decorrere il periodo di **tre anni** in cui colui che ha commesso tale illecito debba essere escluso dalle gare. La sentenza affronta la questione fornendo un'interpretazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, cioè il precedente Codice dei contratti pubblici, servendosi della relazione illustrativa a corredo del D. Lgs. 36/2024, cioè il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Secondo la ricostruzione del Collegio, il momento rilevante da cui far decorrere il termine deve essere individuato nell'esercizio dell'azione penale, che coincide con il momento in cui il soggetto diviene imputato; circostanza che risulta riscontrabile dalla visione del certificato dei carichi pendenti. Peraltro, sottolinea il Collegio, il termine può decorrere da momenti ancora antecedenti, quali l'adozione di misure cautelari personali o reali, fermo l'obbligo di informare la stazione appaltante.

Come chiarito dalla relazione sopra menzionata, quando si tratta di illeciti penali non accertati con sentenza definitiva, il termine non si incardina al fatto storico, bensì al momento dell'esercizio dell'azione penale, oppure, se antecedente, all'ordinanza di adozione di misure cautelari, ovvero, a **provvedimenti che per la prima volta mettono in luce il disvalore della condotta**, a tal punto da poterla sussumere nella nozione di grave illecito professionale, suscettibile di essere valutato dalla stazione appaltante.

Riparto di giurisdizione per controversie sulla revoca dell'aggiudicazione

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 10 gennaio 2025, n.146

La presente sentenza ha analizzato la questione afferente al **riparto di giurisdizione** fra giudice ordinario e giudice amministrativo nel caso di una concessione di servizi pubblici. Nel giudizio di primo grado, il giudice aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, con riferimento al

Per maggiori informazioni:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

ricorso per l'annullamento della **revoca** della **determina di aggiudicazione di una concessione**, ritenendo che nella fase intermedia fra l'aggiudicazione ed il contratto possono collocarsi un'ampia gamma di situazioni, che possono essere di natura sì pre-negoziale, ma in cui l'esercizio di poteri discrezionali pubblicistici non viene più in rilievo.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto, che l'amministrazione che ha revocato l'aggiudicazione abbia agito nell'**esercizio del potere**, di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale le amministrazioni hanno il potere di porre termine alla concessione durante la sua vigenza. Dalla stessa lettura degli atti, la revoca discende da verifiche compiute dall'amministrazione in forza delle disposizioni del **Codice dei contratti pubblici**, e non da comportamenti di natura omissiva nell'esecuzione del servizio.

Di conseguenza, la fattispecie deve essere sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo, dal momento che essa riguarda l'esercizio di **poteri pubblicistici** e la vicenda non si colloca nella fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio.

Sui limiti alla ribassabilità dei costi della manodopera

Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza del 10 gennaio 2025, n.80

La presente ordinanza del Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso cautelare, ha ribadito degli importanti principi in merito all'interpretazione dei **limiti alla ribassabilità dei costi della manodopera** di cui all'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Secondo la ricostruzione dell'ordinanza, pur riservando l'approfondimento di merito al primo giudice, una clausola di *lex specialis* restrittiva è conforme sia al menzionato art. 41 comma 14, sia alle recenti pronunce del Consiglio di Stato, potendosi ammettere una ribassabilità temperata relativa ai costi della manodopera. Infatti, la disposizione codicistica prevede che i costi della manodopera debbano essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tale preclusione al ribasso relativo dei costi della manodopera, tuttavia, è mitigata dalla possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso che eventualmente effettuato anche sul costo della manodopera deriva da una **più efficiente organizzazione** aziendale.

Per saperne di più:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)